



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 161

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 13 bis, commi 1 e 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione invernale 2020/2021.

Il giorno **10 Febbraio 2021** ad ore **13:07** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 al 30 aprile 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un importante calo di fatturato.

In risposta a questa situazione emergenziale è intervenuta la Commissione europea, la quale con propria Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha introdotto il regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto sotto forme diverse. In data 28 gennaio 2021 con Comunicazione C(2021) 564 final la Commissione europea ha esteso il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.

A livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (“Decreto Agosto”) e il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e relativa legge di conversione che ha fatto un riordino per le precedenti misure contenute nei “Decreti Ristori”.

Sono stati previsti altresì a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Al riguardo, l'articolo 13 bis della citata l.p. n. 3/2020 introdotto dall'art. 29 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16, prevede al comma 1 un contributo a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che assumono entro il 31 dicembre 2020, per la stagione invernale 2020-21, un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. E' altresì prevista la possibilità per la Giunta

provinciale di individuare ulteriori termini entro i quali effettuare le assunzioni oggetto del contributo.

Nello specifico, il citato contributo è finalizzato a compensare almeno in parte il costo del personale dei richiamati operatori economici in modo da incentivare loro ad assumere un adeguato numero di dipendenti durante la stagione invernale e a mantenerli in servizio per un periodo quanto più lungo possibile.

Al fine di dar seguito alle disposizioni sopra riferite, si rende necessario in attuazione dell'art. 13 bis, commi 1 e 3, della l.p. n. 3/2020 definire i criteri per individuare i requisiti di accesso al contributo, la misura del contributo, i criteri, le condizioni, le modalità nonché il criterio di adeguatezza per la concessione del contributo e ogni altro aspetto necessario, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che i contributi in oggetto sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l'applicazione provinciale del regime Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell'autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai presenti criteri saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti Criteri.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi risulta disponibile sul capitolo 408009 per l'esercizio finanziario 2021 un importo pari ad euro 7 milioni sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura è previsto che la Provincia metta a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto. I contributi saranno concessi ed erogati dalla struttura provinciale competente di cui sopra secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

Vista la particolare situazione di urgenza e in considerazione della finalità che si pone l'intervento, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenente i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 13 bis, della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione invernale 2020/21";
- visto il decreto legislativo 118/2011 allegato 4/2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 13 bis, commi 1 e 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 13 bis, della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione invernale 2020/21", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che i contributi di cui al precedente punto 1), sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l'applicazione provinciale del regime Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell'autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai criteri al precedente punto 1) saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis);
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
4. di assegnare ad APIAE, per la misura di cui al precedente punto 1), la somma di Euro 7 milioni, impegnando le relative risorse sul capitolo 408009 dell'esercizio finanziario 2021;
5. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa dell'APIAE per la misura di cui al precedente punto 1), la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
6. di stabilire che i contributi di cui al precedente punto 1), saranno concessi ed erogati dalla struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica, che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato in premessa;

7. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 13:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEI  
SETTORI LEGATI AL TURISMO CHE SALVAGUARDANO LE  
ASSUNZIONI NELLA STAGIONE INVERNALE 2020/21.**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI  
CUI ALL'ART. 13 BIS, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE  
N. 3 DEL 13 MAGGIO 2020 «Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i  
lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022»**

## 1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 13 bis, commi 1 e 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri di individuazione degli operatori economici, la misura del contributo, i criteri, le condizioni le modalità, nonché il criterio di adeguatezza per la concessione di contributi a favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che assumono nella stagione invernale 2020/21 un numero di dipendenti a tempo determinato adeguato rispetto a quello dei dipendenti con le medesime caratteristiche in servizio nella stagione invernale 2019/2020, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a compensare almeno in parte il costo del personale degli anzidetti operatori economici in modo da incentivare loro ad assumere un adeguato numero di dipendenti durante la stagione invernale e a mantenerli in servizio per un periodo quanto più lungo possibile.

1.3. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l'applicazione provinciale del regime Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell'autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai presenti criteri saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

## 2. DEFINIZIONI

2.1. Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, ovvero attività di lavoro autonomo nei settori legati al turismo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Dipendenti assunti nella stagione invernale": il personale che durante il periodo di osservazione (completamente o per parte di esso) ha prestato servizio a tempo determinato presso l'operatore economico. Tale personale può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione.

## Allegato A

- c. "Periodo di osservazione": periodo 16 gennaio 2021 - 15 aprile 2021.
- d. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- e. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
- f. "Costo del personale": l'ammontare del costo del personale operante presso unità operative sul territorio provinciale impiegato nelle attività dei codici ateco di cui al punto 3.1 lettera c), assunto nella stagione invernale con contratto a tempo determinato (a qualsiasi titolo) registrato e sostenuto nel periodo di osservazione e quantificato secondo le regole previste dall'art. 2425 C.C. voce B9 (salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi) con esclusione di somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o a titolo di rimborso. Tale costo deve risultare liquidato entro la data di presentazione della domanda.
- g. "Numero di contratti di lavoro a tempo determinato di lunga durata": numero contratti a tempo determinato della durata di almeno 45 giorni continuativi, attivi nel periodo di osservazione o in parte di esso e rapportati al tempo lavoro (es. un contratto full-time vale 1, un contratto part-time al 50% vale 0,5).  
Sono comunque esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione.
- h. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha iniziato per la prima volta a sostenere costi di personale a partire dall'1 febbraio 2020. Sono inoltre considerati analogamente "operatori economici neocostituiti" i soggetti di cui al punto 2.1, lett. a), che per il 2020 non hanno sostenuto costi di personale da tale data pur avendoli sostenuti negli anni precedenti o nel solo mese di gennaio 2020.

### 3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

- 3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sede legale o unità operativa sul territorio provinciale alla data di presentazione della domanda e data di avvio attività entro il 15 gennaio 2021;
  - b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo

1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto;

- c) esercitare attività, anche non prevalente, in uno dei seguenti codici ateco (comprensivo di tutti gruppi, classi, categorie e sottocategorie che lo compongono):
- 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI);
  - 49 TRASPORTO TERRESTRE (ESCLUSO 49.5 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE) ;
  - 55 ALLOGGIO;
  - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE;
  - 77.21- NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE
  - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE;
  - 85.51- CORSI SPORTIVI E RICREATIVI;
  - 86.90.29 - ALTRE ATTIVITÀ PARAMEDICHE INDIPENDENTI NCA;
  - 93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO (ad esclusione delle sale giochi e biliardi);
  - 96.04 - SERVIZI DEI CENTRI PER IL BENESSERE FISICO;
- d) aver registrato e sostenuto un costo del personale, nel periodo di osservazione, almeno pari al 40 per cento di quello del periodo 17 gennaio 2020 - 15 aprile 2020, fatta eccezione per gli operatori economici neo costituiti. Va escluso dal calcolo l'eventuale anticipo della cassa integrazione esborsato dal datore di lavoro;
- e) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.

#### **4. MISURA CONTRIBUTIVA**

4.1. Per gli operatori economici la misura del contributo si divide in due quote pari a:

- A. premio per le assunzioni di lunga durata, per gli operatori che abbiano attivi nel periodo 16 gennaio 2021 - 15 aprile 2021 un numero di contratti di lavoro a tempo determinato di lunga durata almeno pari al 40% del numero di quelli attivi nel periodo 17 gennaio 2020 - 15 aprile 2020:
- a. 2.000 Euro per operatori economici con un numero di contratti di lavoro a tempo determinato di lunga durata fino a 10;
  - b. 4.000 Euro per operatori economici con un numero di contratti di lavoro a tempo determinato di lunga durata oltre a 10;
- B. premio per l'assunzione di un adeguato numero di dipendenti:
- a. 15% della quota di costo del personale registrato nel periodo 16 gennaio 2021 - 15 aprile 2021 eccedente il 40% e fino al 60% del costo del personale 17 gennaio 2020 - 15 aprile 2020;
  - b. 25% della quota di costo del personale registrato nel periodo 16 gennaio 2021 - 15 aprile 2021 eccedente il 60% fino al 100% del costo del personale 17 gennaio 2020 - 15 aprile 2020;

## Allegato A

- c. 15% del 60% del costo del personale registrato nel periodo 16 gennaio 2021 - 15 aprile 2021 se l'operatore economico è neo costituito.

Va escluso dal calcolo 2020/2021 e dal calcolo 2019/2020 l'eventuale anticipo della cassa integrazione esborsato dal datore di lavoro.

4.2. Il contributo massimo non può comunque eccedere i 50.000 Euro.

## 5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il 30 giugno 2021 ore 15.00 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

5.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

5.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

## 6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

6.3. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

## 7. OBBLIGHI

7.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara di accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2026.

## **8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

## **9. REVOCHE**

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancata liquidazione, in tutto o in parte, del costo del personale, relativamente al quale è richiesto il contributo, entro la data di presentazione della domanda;
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1; limitatamente alle misure di contributo di cui al punto 4.1, qualora l'operatore economico dia comunicazione, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda, di aver inserito nell'istanza di agevolazione valori per i quali si determina un contributo maggiore di quello effettivamente spettante, è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca dell'importo non dovuto.

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## **10. DISCIPLINA DEL CUMULO**

10.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.